

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4613 del 2014, proposto da:
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Greco e Luigi Imperlino, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Imperlino in Napoli, Via Cilea 171;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Istituto Comprensivo Circolo Didattico di Casola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'accertamento

dell'illiceità dell' art.12 del contratto normativo sottoscritto il 28/12/2006, del diritto del ricorrente all'adeguamento del prezzo d'appalto e alla sua revisione ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 163/2006, maggiorato di interessi moratori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Comprensivo Circolo Didattico di Casola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il C.N.S., Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, e il Consorzio stabile Miles Servizi Integrati agivano, in qualità, rispettivamente, di mandataria e di mandante del Raggruppamento Temporaneo di Impresa tra loro costituito, per l'accertamento della nullità dell'art. 12 del contratto normativo stipulato il 28 dicembre 2006 con l'Ufficio scolastico regionale della Campania, avente per oggetto l'erogazione di "servizi di pulizia mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili e/o di pubblica utilità presso gli istituti scolastici della Regione Campania", e per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto di pulizia eseguito, in attuazione dell'anzidetto contratto normativo (contratto attuativo del 19 novembre 2007), presso l'Istituto Comprensivo Circolo Didattico di Casola, e al rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato nell'appalto.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

All'udienza di discussione del 13 gennaio 2016 il Presidente, ravvisata la sussistenza di una questione di possibile difetto di giurisdizione, limitatamente all'istanza di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale

impiegato nell'appalto, ha invitato i difensori delle parti ad argomentare in merito, dandone atto a verbale, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; la causa è stata quindi assunta in decisione.

Il Collegio, confermando l'orientamento di questa Sezione, dal quale non ha motivo di discostarsi, deve, in via preliminare, osservare che la proposta domanda di riconoscimento delle somme spettanti in virtù dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, previo accertamento della nullità della clausola negoziale limitativa della revisione periodica dei prezzi prescritta da tale norma, rientra nella giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo (cfr. ex multis TAR Napoli, Sezione VIII, 11 marzo 2015, n. 1462 e n. 1475).

Ed invero, l'art. 244 del d.lgs. n. 163/20063 prevede che "il codice del processo amministrativo individua le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici" e l'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod. proc. amm. stabilisce che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163".

Tanto premesso in punto di giurisdizione, nel merito, la suindicata domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lett. c, e comma 5".

La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell'affermazione secondo cui l'art. 115 citato (che riprende la formulazione già contenuta nell'art. 6 della l. n. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, n. 2461/2002; n. 916/2003; n. 3373/2003; n. 3994/2008): ciò, in quanto la clausola di revisione periodica del corrispettivo di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori delle amministrazioni pubbliche da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell'offerta, potrebbero indurre l'appaltatore a svolgere i servizi o ad eseguire le forniture a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi pubblici.

Per evitare tali inconvenienti, il legislatore ha, quindi, disposto l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l'entità del compenso revisionale.

Pertanto, è noto che le disposizioni del previgente art. 6 della l. n. 537/1993 non sono state completamente attuate, visto che, ad esempio, non ha mai concretamente funzionato il meccanismo di rilevazione del costo dei beni e servizi, cosicché si applica normalmente il c.d. indice FOI fissato dall'ISTAT (cfr. Cons. Stato n. 3373/2003; n. 2461/2002; n. 4801/2002).

Può, pertanto, affermarsi che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa – relativi a servizi e forniture – stipulati da amministrazioni pubbliche, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcun margine di alea a danno dell'appaltatore.

Nella fattispecie oggetto di gravame devono ritenersi applicabili i principi sopra richiamati, atteso che la clausola contenuta nell'art. 12, comma 2, del contratto normativo (“la revisione dei prezzi ... potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio”) e recepita nel susseguente contratto attuativo risulta irrefutabilmente arbitraria nell'an e limitativa nel quantum dell'adeguamento periodico del corrispettivo, contraria, come tale, alla norma imperativamente prescrittiva del compenso revisionale tramite apposita statuizione contrattuale.

Conseguentemente, è da ritenersi operante, per effetto sostitutivo automatico, la clausola revisionale prevista dall'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006.

Con riferimento al quantum revisionale, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall'ISTAT sull'andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti, ma l'insegnamento giurisprudenziale consolidato ha chiarito che – a fronte della mancata pubblicazione di tali dati da parte dell'ISTAT – l'adeguamento dei corrispettivi debba essere calcolato utilizzando l'indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) mensilmente pubblicato dal medesimo ISTAT (cfr., ex multis, Cons. Stato, n. 2461/2002).

Quanto al maggior costo sostenuto per il personale impiegato per l'espletamento del servizio di pulizia, che – come argomentato da parte ricorrente – incide sull'economia del contratto nella misura dell'85%, ritiene il Collegio che il relativo importo debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali, in rapporto ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, alle norme in materia

previdenziale e assistenziale, ai diversi settori merceologici ed alle differenti aree territoriali.

Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda in esame va accolta per quanto di ragione, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, in favore del C.N.S. e del Consorzio Stabile Miles, del compenso revisionale ex 115 del d.lgs. n. 163/2006.

Detto compenso revisionale andrà determinato, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., su proposta dell'amministrazione resistente, secondo i predetti principi di diritto, e tenendo conto sia delle fatture emesse dalla parte ricorrente ai fini del calcolo della rivalutazione dei canoni sulla base delle variazioni dell'indice FOI rilevato dall'ISTAT, sia delle fatture già saldate dalla stazione appaltante, nonché decurtando le somme già forfetariamente e parzialmente riconosciute a titolo di adeguamento dei corrispettivi.

L'importo così determinato andrà maggiorato degli interessi moratori che – ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 – decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo (cfr. TAR Napoli, Sezione VIII, 11 marzo 2015, n. 1475 cit.).

La proposta di determinazione a cura dell'amministrazione resistente e il pagamento, in favore dei ricorrenti, dell'importo dovuto a titolo di compenso revisionale dovranno avvenire entro il termine che si fissa, quanto alla proposta, in 40 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, e, quanto al pagamento, in 40 giorni dalla notizia dell'accettazione della proposta.

Venendo ora alla domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato in appalto, il Collegio, confermando l'orientamento già fatto proprio dalla Sezione in casi omologhi a quello dedotto nel

presente giudizio, ritiene di dover declinare la giurisdizione di questo adito giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. ex multis TAR Napoli, Sezione VIII, 23 ottobre 2015, n. 5000, 5 novembre 2015, n. 5131).

Al riguardo, giova, in primis, chiarire gli esatti termini della controversia.

Il Collegio rileva, in particolare, che, stando alla prospettazione dei ricorrenti:

- in seguito all'accordo sindacale stipulato il 30 luglio 2007, l'orario di lavoro della manodopera adibita all'esecuzione dell'appalto, costituita da ex lavoratori socialmente utili (LSU) o di pubblica utilità (LPU), sarebbe stato innalzato da 35 a 36 ore settimanali;

- ciò avrebbe comportato il proporzionale aumento della retribuzione media mensile pro capite da € 1.544,08 a € 1.588,20;

- in capo al gestore del servizio di pulizia affidato, all'obbligo contrattuale "di assicurare, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali ... del personale ex LSU ed ex LPU esistenti alla data di stipula del ... contratto" (art. 4, comma 6, del contratto normativo del 28 dicembre 2006) – così come, appunto, quello imposto dal citato accordo sindacale del 30 luglio 2007 – avrebbe dovuto corrispondere il diritto di percepire un compenso commisurato all'andamento della spesa per la manodopera, non potendo, quest'ultimo, tradursi in un fattore a discapito del gestore medesimo.

Rileva, altresì, il Collegio che la copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di appalto rinvia la propria disciplina negoziale nell'art. 4, commi 5 e 6, del contratto normativo del 28 dicembre 2006: "L'importo contrattuale ... – recita, segnatamente, la clausola in parola – rimane fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione. Tale importo non deve considerarsi comunque garantito per l'assuntore stante la facoltà per il contraente di avvalersi di

quanto stabilito dall'art. 11 del r.d. n. 2443/1923. Il contraente, pertanto, potrà richiedere all'assuntore di incrementare l'importo contrattuale stesso fino a concorrenza del limite di 1/5 ... alle stesse condizioni, termini e corrispettivi del presente contratto normativo e del contratto attuativo ... L'assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex LSU ed ex LPU esistenti alla data di stipula del presente contratto; le economie rivenienti dalle cessazioni del personale a qualunque titolo verificatesi nell'arco temporale di durata del contratto, nonché quelle maturate, per effetto delle precedenti cessazioni, a decorrere dalla stipula del presente contratto, saranno utilizzate per il progressivo adeguamento contrattuale del personale dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore pro capite, per migliorare la qualità dei servizi prestati ovvero per far fronte, con le ore aggiuntive, alle predette cessazioni, alle quali, comunque, non potrà far seguito alcuna nuova assunzione di unità lavorative”.

Ciò posto, il Collegio ritiene che la controversia, così come dianzi inquadrata, esuli dal novero di quelle riservate dall'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a. alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le quali ineriscono alla “clausola di revisione del prezzo” ed al “relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuativa o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163”.

La clausola e il provvedimento di revisione periodica disciplinati dal menzionato art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 concernono, infatti, – come desumibile anche dal richiamo al precedente art. 7, commi 4, lett. c, e 5 – l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produttivi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 23 settembre 2014, n. 2328; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 26 gennaio 2015, n. 293), ‘ceteris rebus sic stantibus’, ossia ferme restando le condizioni

negoziali originariamente pattuite dalle parti in ordine alla natura ed alla quantità delle prestazioni dovute.

La domanda in esame, a differenza di quella già scrutinata ed accolta, ha, invece, per oggetto il totalmente distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in corso di appalto; profilo che attiene, quindi, alla variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispettivo ab origine pattuito, e che non può, come tale, considerarsi attratto all'orbita di giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo, essendo inammissibile una estensione analogica della eccezionale norma istitutiva di quest'ultima (art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod. proc. amm., sulla cui natura tassativa, cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 luglio 2014, n. 4015; TAR Abruzzo, L'Aquila, 12 febbraio 2015, n. 88; 14 maggio 2015, n. 391; più in generale, nel senso del carattere 'particolare' delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cfr. Corte cost., 6 luglio 2004, n. 204).

In realtà, la fattispecie in scrutinio rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario.

Essa sussegue, infatti, allo spartiacque rappresentato dalla stipula del contratto affidato ed afferisce alla fase della sua esecuzione, così da attingere, in via diretta e immediata, posizioni di diritto soggettivo scaturenti da un rapporto negoziale 'iure privatorum', perfezionato ed efficace, e cioè posizioni di diritto soggettivo che, in quanto tali, si incanalano nell'alveo naturale della cognizione del giudice ordinario, chiamato a verificare la conformità delle regole convenzionali e delle relative condotte attuative alla normativa civilistica (cfr. Cass. civ., sez. un., 23 dicembre 2003, n. 19787; 5 aprile 2005 n. 6992; 18 ottobre 2005 n. 20116; 7 novembre 2008,

n. 26792; 5 aprile 2012, n. 5446; 23 novembre 2012, n. 20729; 8 luglio 2015, n. 14188; Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2006, n. 8070; 17 ottobre 2008, n. 5071; 25 luglio 2012, n. 4224; 16 gennaio 2013, n. 236; 30 luglio 2014, n. 4025; 31 dicembre 2014, n. 6455; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 5 giugno 2009, n. 3110; sez. VIII, 25 ottobre 2012, n. 4228; TAR Abruzzo, Pescara, 14 luglio 2009 n. 511; 23 novembre 2011, n. 642; 28 gennaio 2013, n. 44; 12 aprile 2013, n. 217; L'Aquila, 22 aprile 2014, n. 361; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 24 novembre 2010, n. 7346; 2 aprile 2015, n. 868; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 7 dicembre 2011, n. 2932; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 12 dicembre 2011, n. 1925; TAR Molise, Campobasso, 8 febbraio 2012, n. 20; 17 febbraio 2012, n. 63; 19 marzo 2014, n. 174; 28 novembre 2014, n. 653; TAR Basilicata, Potenza, 9 marzo 2012, n. 114; 8 novembre 2013, n. 704; TAR Calabria, Reggio Calabria, 5 giugno 2012, n. 407; TAR Valle d'Aosta, Aosta, 19 luglio 2012, n. 70; TAR Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2012, n. 8755; 13 dicembre 2012, n. 10379; sez. III, 2 maggio 2013, n. 4399; Latina, 19 luglio 2013, n. 648; TAR Emilia Romagna, Parma, 20 dicembre 2012, n. 364; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1389 e n. 1390; 6 febbraio 2015, n. 259; TAR Liguria, Genova, sez. II, 16 maggio 2014, n. 769; 12 febbraio 2015, n. 173; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 13 febbraio 2015, n. 571).

Più in dettaglio, investe pretese patrimoniali ingenerate dalla modifica quantitativa del contenuto delle obbligazioni gravanti su ciascuna delle parti – quale, da un lato, l'incremento del monte ore della manodopera impiegata e, quindi, delle prestazioni erogate dall'impresa appaltatrice e, d'altro lato, la proporzionale maggiorazione del compenso dovuto dalla stazione appaltante –, nonché l'interpretazione e l'applicazione della disciplina convenzionale dettata per tale ipotesi (art. 4, commi 5 e 6, del contratto normativo del 28 dicembre 2006).

Ebbene, l'esercizio, da parte della stazione appaltante, del c.d. ius variandi, ossia del diritto potestativo di avvalersi di simili modifiche alla quantità (o anche alla

qualità) delle prestazioni affidate, così come, specularmente, il diritto dell'appaltatore di esigere l'adeguamento del corrispettivo in proporzione alle modifiche stesse non si correlano – come, invece, inferito dai ricorrenti – ad un potere dell'amministrazione di tipo autoritativo, ma si esplicano a guisa di diritti soggettivi nell'ambito di un rapporto paritetico. Pertanto, la controversia originata dall'esercizio del ius variandi è da intendersi esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la modifica, quantitativa o qualitativa, delle prestazioni contrattuali rientra nell'ambito della fase negoziale di esecuzione del contratto già affidato e stipulato, devoluta – come illustrato – alla cognizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. V, 7 febbraio 2014, n. 897).

In questo senso, Cass. Civ., SS.UU., 5 aprile 2012, n. 5446 ha, più in generale, ribadito che appartengono al giudice amministrativo le controversie che attengono alla fase preliminare – antecedente e prodromica alla stipula del contratto pubblico – di formazione della volontà dell'amministrazione e di scelta del contraente privato in base alle regole della c.d. evidenza pubblica; mentre sono devolute al giudice ordinario le controversie che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva, a partire dalla stipula del contratto pubblico fino alle vicende del suo adempimento, e che riguardano la disciplina dei rapporti instaurati in forza del contratto medesimo e sono, quindi, volte all'accertamento dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché delle condizioni di sua validità ed efficacia.

Alla luce delle considerazioni svolte, con riguardo alla domanda di rimborso dei maggiori costi per incremento dell'orario di lavoro della manodopera impiegata in appalto, deve essere, conseguentemente, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso in epigrafe deve essere accolto limitatamente alla domanda di adeguamento periodico dei corrispettivi dell'appalto di pulizia eseguito, con conseguente accertamento della nullità della

clausola contrattuale limitativa di esso e condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle somme da determinarsi a tale titolo, ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a.; con riguardo alla proposta domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato in appalto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario.

La riproposizione della relativa domanda è disciplinata dell'art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Quanto alle spese, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo accoglie limitatamente alla domanda di adeguamento periodico dei corrispettivi dovuti e, per l'effetto, dichiara nulla la clausola limitativa di esso e condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme da determinarsi a tale titolo, secondo i criteri di cui in motivazione;
- dichiara il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo sulla domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e del corrispondente aggravio di retribuzione a favore della manodopera impiegata in appalto, appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riproposta nei termini di cui all'art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF
Olindo Di Popolo, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)